

PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa del deputato MANCUSO

Modifiche alla legge 14 agosto 1991, n. 281,
"Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo"

La "Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo", pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 30 agosto 1991, pose il nostro Paese all'avanguardia nel riconoscimento di regole e principi destinati nel tempo a consolidarsi nella cultura e nel sentire comuni. Nel tempo, questa Legge ha tuttavia mostrato alcuni limiti, non tanto in ragione della naturale evoluzione normativa degli ultimi diciassette anni, quanto in ragione di un'applicazione disomogenea, dispendiosa e spesso inefficace.

Le modifiche che si propongono con la presente proposta di legge sono tese a mantenere la citata Legge nella cornice di innovazione e di lungimiranza che la ispirò e a rafforzarne l'efficacia.

A questo scopo, appare opportuno ricordare la compiuta analisi del fenomeno del randagismo realizzata da una apposita Commissione ministeriale, istituita anni orsono presso il Ministero della Salute. La relazione finale di questa Commissione è rimasta per troppo tempo dimenticata. Essa conteneva invece preziosi suggerimenti che si vogliono in parte riprendere, unitamente alle indicazioni più recenti della Direzione Generale della Sanità Animale e del Farmaco Veterinario presso il Dipartimento di Sanità Pubblica Veterinaria della Nutrizione e della Sicurezza Alimentare del Ministero della Salute. La citata Direzione afferma che in riferimento all'attuazione dei piani di controllo delle nascite attraverso la sterilizzazione, "ad oggi il metodo riconosciuto a livello internazionale per il controllo della popolazione canina e felina è la sterilizzazione chirurgica".

I Comuni e gli altri Enti a cui la legge fa riferimento provvedono ad attuare piani di controllo delle nascite attraverso la sterilizzazione e a tale scopo possono avvalersi sia dei Servizi Veterinari Pubblici che di veterinari libero professionisti appositamente convenzionati.

Occorre pertanto modificare la Legge 281 dando priorità alle strategie di sterilizzazione dei soggetti senza proprietario e privilegiando il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica impiegata allo scopo, affinché il fenomeno del randagismo venga affrontato come fenomeno a termine e non dia adito a deprecabili situazioni di sfruttamento e di spreco di fondi pubblici. Lo strumento cardine è la sinergia pubblico-privato, ovvero la collaborazione tra le Aziende Sanitarie Locali e i medici veterinari liberi professionisti, capillarmente presenti in tutto il territorio nazionale con oltre 6.500 strutture veterinarie autorizzate e adeguatamente attrezzate a fornire una prestazione chirurgica adeguata al paziente animale.

Il Ministero della Salute ripartisce annualmente le risorse fra le Regioni: l'ultimo riparto ha complessivamente impegnato a favore delle Regioni e Province Autonome una somma di quasi 4 milioni di euro. E' qui che entrano in gioco le competenze regionali e amministrative. La Finanziaria del 2007 era intervenuta disponendo che i comuni, singoli o associati, e le comunità montane provvedano prioritariamente ad attuare piani di controllo delle nascite attraverso la sterilizzazione, utilizzando una quota non inferiore al 60 per cento dei fondi assegnati alla singola regione con decreto ministeriale. La manovra del 2008 mette a disposizione una progressione di fondi così determinata: 4.872.000 euro per il 2008, 4.945.000 euro per il 2009, 4.901.000 euro per il 2010. La rimanente somma è assegnata dalla regione agli enti locali a titolo di contributo per la realizzazione degli interventi di loro competenza. Come si vede

da questa breve rendicontazione non sono le risorse a mancare. Quel che manca è un razionale e trasparente impiego delle stesse. Ad un efficace investimento deve anche corrispondere una efficace politica di risparmio, evitando dove possibile di destinare i fondi pubblici alla costruzione di strutture veterinarie pubbliche là dove è presente un numero di strutture veterinarie private che convenzionate potrebbero servire lo scopo della lotta al randagismo e realizzare un risparmio evidente alle finanze pubbliche.

Con l'articolo 1 si vuole affermare il metodo della sterilizzazione chirurgica come metodo di controllo della popolazione canina e felina, affiancando ai servizi veterinari delle ASL le strutture veterinarie private autorizzate, in regime di convenzione. Con l'articolo 2 si consolida l'obbligo di identificazione canina mediante microchip e si introduce l'obbligo di identificazione anche per i gatti secondo la medesima logica di responsabilizzazione del proprietario e del detentore.

Art.1

L'articolo 2 (Trattamento dei cani e di altri animali di affezione) della legge 14 agosto 1991, n. 281, è sostituito dal seguente:

Articolo 2

1. Il controllo della popolazione dei cani e dei gatti mediante la limitazione delle nascite viene effettuato, mediante sterilizzazione chirurgica, presso i servizi veterinari delle unità sanitarie locali e presso le strutture veterinarie convenzionate con il SSN. I proprietari o i detentori possono ricorrere a proprie spese alle strutture veterinarie autorizzate delle società cinofile, delle società protettrici degli animali e di privati.

1-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, determina l'ammontare delle spese detraibili per le spese veterinarie, sostenute dai proprietari, ivi comprese quelle per la sterilizzazione chirurgica, per l'identificazione mediante microprocessore ai sensi dell'articolo 2-bis e per l'iscrizione all'anagrafe canina.

2. I cani vaganti ritrovati, catturati o comunque ricoverati presso le strutture di cui al comma 1 dell'art. 4, non possono essere soppressi.

3. I cani catturati o comunque provenienti dalle strutture di cui al comma 1 dell'art. 4, non possono essere destinati alla sperimentazione.

4. I cani vaganti catturati, regolarmente identificati mediante tatuaggio o microprocessore, sono restituiti al proprietario o al detentore previo pagamento delle spese di cattura e di mantenimento.

5. I cani vaganti non identificati catturati, nonché i cani ospitati presso le strutture di cui al comma 1 dell'art. 4, devono essere identificati ai sensi dell'articolo 2-bis; se non reclamati entro il termine di trenta giorni possono essere ceduti a privati che diano garanzie di buon trattamento o ad associazioni protezioniste, previa sterilizzazione chirurgica secondo le modalità indicate al comma 1, trattamento profilattico contro la rabbia, l'echinococcosi e altre malattie trasmissibili ed eventuali terapie necessarie.

6. I cani ricoverati nelle strutture di cui al comma 1 dell'art. 4, fatto salvo quanto previsto dagli articoli 86, 87 e 91 del regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320 e successive modificazioni, possono essere soppressi, in modo esclusivamente eutanascico, ad opera di medici veterinari, soltanto se gravemente malati e/o incurabili o di comprovata pericolosità.

7. È vietato a chiunque maltrattare i gatti che vivono in libertà.

8. I gatti che vivono in libertà sono sterilizzati dall'autorità sanitaria competente per territorio o dalle strutture veterinarie private convenzionate e riammessi nel loro gruppo.

9. I gatti in libertà possono essere soppressi soltanto se gravemente malati o incurabili. La soppressione deve avvenire con metodi eutanasici esclusivamente ad opera di un medico veterinario.

10. Gli enti e le associazioni protezioniste che presentano i requisiti previsti dall'articolo 3, comma 3, della legge 11 agosto 1991, n. 266, e regolarmente iscritti ai relativi albi regionali o che siano riconosciuti enti morali possono, d'intesa con le unità sanitarie locali, avere in gestione le colonie di gatti che vivono in libertà, assicurandone la cura della salute e le condizioni di sopravvivenza.

11. Gli enti e le associazioni protezioniste possono gestire le strutture di cui al comma 1 dell'art. 4, sotto il controllo sanitario dei servizi veterinari dell'unità sanitaria locale mentre le prestazioni veterinarie, sugli animali ricoverati, devono essere prestate dalle strutture veterinarie private autorizzate, convenzionate di cui al comma 1.

12. Le strutture di cui al comma 1 dell'art. 4 possono tenere in custodia a pagamento cani di proprietà subordinando tale facoltà alla necessità di accogliere prioritariamente i cani senza proprietario e quelli vaganti catturati, e garantiscono il servizio di pronto soccorso presso strutture veterinarie private autorizzate, convenzionate.

Art.2

Dopo l'articolo 2 (Trattamento dei cani e di altri animali di affezione) della legge 14 agosto 1991, n. 281, è aggiunto il seguente:

ART. 2-bis. (Identificazione dei cani).

1. L'iscrizione presso l'anagrafe canina regionale è obbligatoria.

2. L'identificazione dei cani deve essere effettuata entro trenta giorni dalla nascita o dall'inizio della detenzione, mediante l'impianto sottocutaneo di un microprocessore recante un codice numerico identificativo o comunque entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Chiunque intende, a qualsiasi titolo, detenere un cane è tenuto ad accertarsi preliminarmente della registrazione e dell'identificazione dell'animale.

3. L'apposizione del microprocessore è una pratica esclusiva dei medici veterinari ed è di stretta pertinenza del servizio veterinario dell'azienda sanitaria locale competente o del medico veterinario libero professionista secondo le modalità previste da ogni singola Regione.

4. Le regioni disciplinano con propria legge, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'istituzione dell'anagrafe dei gatti presso i comuni o le aziende sanitarie locali, nonché le modalità per l'iscrizione a tale anagrafe e per il rilascio al proprietario o al detentore della sigla di riconoscimento del gatto, da realizzare mediante inserimento di un microchip a cura di un medico veterinario dipendente dal SSN o libero professionista.